

Tribunale Ordinario di Tivoli

Il GE

Letta l'istanza di estinzione;

premessi come il compendio pignorato è di proprietà dei Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED]
per la

quota di 1/2 ciascuno. La Sig.ra [REDACTED] acquistava l'immobile pignorato unitamente

alla Sig.ra [REDACTED], per la quota di 1/2 ciascuno, con atto di compravendita del

[REDACTED] rep. n. [REDACTED] racc. n. [REDACTED] registrato a [REDACTED] il [REDACTED].

Premesso come Le Sigg.re [REDACTED] e [REDACTED] stipulavano in data [REDACTED] mutuo
ipotecario con la Banca [REDACTED] Spa.

Premesso come La Sig.ra [REDACTED] vendeva la sua quota di 1/2 al Sig. [REDACTED] con
atto di compravendita del [REDACTED], con accollo del mutuo.

Rilevato come l'azione esecutiva sia stata proposta anche nei confronti dell'accollante [REDACTED]
[REDACTED], oltre che nei confronti di [REDACTED];

rilevato come tale pignoramento nei confronti dell'accollante [REDACTED] sia stato effettuato
ai sensi dell'art.555 e ss cpc e non invece (come sarebbe stato corretto) ai sensi dell'art.602 e ss cpc;

rilevato come invero il creditore non vanta nei confronti del [REDACTED] alcun titolo esecutivo;

rilevato come invero tale non sia l'accollo (mero negozio giuridico privo dei crismi dell'art.474
cpc);

rilevato come tale non sia neppure il mutuo (esso sì titolo esecutivo, ma contenente uno iussum
formulato contro altro soggetto, ovvero [REDACTED]);

ritenuta dunque l'assenza di tale titolo contro il solo [REDACTED];

ritenuto invece valido il pignoramento della quota di [REDACTED];

PQM

Dichiara l'estinzione del giudizio proposto contro [REDACTED];

rinvia all'udienza del 8.2.22 ore 9.30 per l'emissione di ordinanza introduttiva del giudizio
divisionale verso [REDACTED]

si comunichi alle parti.

Tivoli, 21/12/2021

Il G.E.
Francesco Lupia